

COMMENTO

TUTELA PATRIMONIALE

Trust opachi e trasparenti e tassazione dei beneficiari: i nuovi chiarimenti delle Entrate

di Silvia Bettiol | 8 SETTEMBRE 2021

L'Agenzia delle Entrate, con una bozza di circolare sulla fiscalità del trust diramata lo scorso 11 agosto, fa chiarezza sul tema della tassazione dei beneficiari residenti in Italia di trust opachi e trasparenti residenti in Italia o all'estero. In merito ai trust trasparenti l'Agenzia conferma le tesi da sempre sostenute secondo cui i beneficiari sono tassati sul reddito imputato dal trust a prescindere dalla residenza di quest'ultimo.

Diversamente, in caso di trust opaco, i beneficiari non saranno mai tassati se il trust è residente in Italia, nella Ue o nello Spazio Economico Europeo che scambia informazioni (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). In caso di trust extracomunitari, i beneficiari sono tassati solo se il trust è paradisiaco ai sensi dell'art. 47-bis del TUIR.

La bozza di circolare

Lo scorso 11 agosto è stata **pubblicata**, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, una **bozza di circolare** in tema di tassazione del trust, che è stata **sottoposta alla pubblica consultazione**.

Il documento, che è consultabile al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/cs-11-agosto-2021-consultazione-pubblica-trust>, si compone di 4 paragrafi che affrontano i seguenti aspetti del trust:

- un inquadramento sommario dell'istituto (par. 1);
- la fiscalità diretta (par. 2);
- la fiscalità indiretta (par. 3);
- il monitoraggio fiscale (par. 4).

Il par. 2, in particolare, affronta il tema della **fiscalità diretta del trust**.

Ovviamente, la questione principale è la **gestione del beneficiario italiano di un trust opaco paradisiaco**, ma la bozza offre interessanti conferme anche in relazione ai trust domestici.

La tassazione dei beneficiari italiani di trust opachi

I trust opachi residenti

Nel par. 2.2 l'Agenzia conferma le tesi già sostenute nella circolare n. 48/E/2007 secondo cui, in ipotesi di **trust opaco fiscalmente residente in Italia**, *"l'imposizione dei redditi da questi prodotti avviene una sola volta ed esclusivamente nei confronti dei trust. Infatti, i redditi prodotti dai trust opachi sono assoggettati ad IRES direttamente ed esclusivamente nei confronti del trust"*.



Attenzione

La **tassazione del trust opaco**, pertanto, **esclude** la **tassazione del beneficiario**.

Si tratta di una indicazione che, oltre ad essere in linea con le tesi dell'Agenzia espresse in passato, diventa ora necessitata alla luce delle modifiche segnalate in precedenza operate alla lett. g-sexies dell'art. 44 del TUIR ad opera dell'art. 13, D.L. n. 124/2019.



Attenzione

Se il trust è opaco, solo i **beneficiari di trust extracomunitari paradisiaci potranno essere tassati**.

I trust opachi non residenti

La parte più interessante della bozza di circolare, tuttavia, è quella destinata ai trust non residenti opachi.

La lett. g-sexies) dell'art. 44 del TUIR, infatti, contempla la **tassazione dei beneficiari italiani di trust esteri extracomunitari paradisiaci**.

Va ricordato che a seguito della novella operata dall'art. 13, D.L. n. 124/2019, il beneficiario italiano è **tassato per cassa** sulle attribuzioni di un trust paradisiaco considerate tale ai sensi dell'art. 47-bis del TUIR.

Poiché la norma fa riferimento ai **Paesi extracomunitari diversi da quelli dello SEE** che scambiano informazioni (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), in sede di primo commento si rilevava come la norma non trovasse applicazione in relazione ai trust comunitari, dello Spazio Economico Europeo che scambia informazioni e ai trust italiani.

Abbiamo visto come l'Agenzia abbia confermato la tesi appena esposta in relazione ai trust residenti in Italia.



Attenzione

Ma veniamo ai **trust esteri paradisiaci**. L'Agenzia, in linea con la lettera della norma, prevede che le attribuzioni a favore dei beneficiari italiani da parte di predetti trust opachi esteri sono assoggettabili ad imposizione in Italia sulla base del **criterio di cassa** che regola, in genere, la tassazione dei redditi di capitale.

L'applicazione del principio di cassa, tuttavia, non discende tanto dall'inclusione della casistica tra i redditi di capitale, in quanto la lett. g-sexies) contempla anche le attribuzioni dei trust trasparenti che sono tassate per competenza, quanto per il fatto che la norma parla espressamente di **attribuzione**.

La natura paradisiaca del trust: la questione della residenza

La bozza di circolare affronta in prima battuta il significato da attribuire all'espressione "**stabiliti**".



Attenzione

Possiamo dire che il termine "stabiliti" può essere tradotto con "**residenti**".

La bozza precisa che il termine "stabiliti" utilizzato dal legislatore deve essere inteso **con riferimento alla giurisdizione di residenza** del trust secondo le regole della stessa.

Si precisa che *"nel caso in cui il criterio utilizzato sia quello della sede dell'amministrazione ed il trust si consideri stabilito (rectius, fiscalmente residente) nel Paese in cui il trustee ha la propria residenza fiscale, in presenza di due co-trustee, di cui uno residente in uno Stato o Paese appartenente all'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo (SEE) e uno stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, si applica la disposizione in esame, nel senso di attribuire la **residenza** ai fini dell'applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies, avendo a riferimento lo **Stato dove il trust è effettivamente assoggettato ad imposizione**".*



Attenzione

In sostanza, in presenza di più trustee collocati in Paesi differenti vince il **Paese in cui il trust è assoggettato ad imposizione**.

La bozza indugia anche sul caso dell'**oggetto principale dell'attività**.

Richiamando considerazioni originariamente proposte nella circolare n. 48/E/2007, l'Agenzia precisa che il criterio dell'oggetto dell'attività può rilevare nel caso del **patrimonio immobiliare**.

Se l'oggetto del trust (beni vincolati nel trust) è dato da un **patrimonio immobiliare situato interamente in Italia**, l'individuazione della residenza è agevole; se invece i **beni immobili** sono situati in **Stati diversi** occorre fare riferimento al criterio della prevalenza.

La bozza, tuttavia, va oltre e affronta anche casistiche diverse da quella del trust immobiliare.

Si precisa che *"nel caso di **patrimoni mobiliari o misti**, l'oggetto dovrà essere identificato con l'effettiva e concreta attività esercitata, essendo a tal fine irrilevante la residenza del trustee ovvero dei beneficiari"*.

La valutazione della natura paradisiaca

La bozza di circolare chiarisce che la **valutazione della natura paradisiaca** del Paese estero extracomunitario deve essere operata esclusivamente sulla base delle indicazioni contenute nella lett. b) del comma 1 dell'art. 47-bis del TUIR.

In sostanza, viene data risposta al dibattito insorto tra gli operatori dopo la novella circa la necessità di utilizzare il criterio della tassazione effettiva o di quella nominale. La bozza di circolare opta per la **tassazione nominale**.

Infatti, partendo dal presupposto che l'art. 47-bis del TUIR contiene **previsioni** riferibili a partecipazioni in società, le stesse si rendono applicabili nell'ambito del trust solo in quanto **compatibili**.

L'Agenzia ritiene **incompatibile** con il trust la previsione che menziona il rapporto di controllo e accetta solo quella relativa alla assenza di controllo.

Segnaliamo, al riguardo, il seguente passaggio contenuto nella bozza: *"Pertanto, il reddito di un trust opaco corrisposto ad un soggetto italiano è sempre considerato imponibile in Italia ai sensi della lettera g-sexies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR qualora il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust è inferiore al 50 di quello applicabile in Italia. In tali casi si deve tener conto anche di eventuali regimi speciali applicabili al trust"*.

Gli operatori hanno spesso incontrato **incertezze** in merito alla scelta dell'**aliquota IRES** o **IRES oltre ad IRAP**.



Attenzione

La bozza risolve la questione a favore della **sola IRES** e gestisce anche il caso dei **trust** che detengono attività che generano **redditi di natura finanziaria**.

La bozza chiarisce, infatti, che *“Per i trust non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il trust non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo d’imposta assunto ai fini del confronto (attualmente nella misura del 26 per cento)”*.

Il caso potrebbe essere quello del trust che **gestisce liquidità attraverso un intermediario finanziario**.

Invero, il chiarimento appare un po' **carente** per due motivi:

- la previsione riguarda l'**esclusività dei redditi di natura finanziaria** e non anche il caso in cui questi si affianchino ad altri redditi, ad esempio redditi di fabbricati;
- poiché stiamo affrontando il caso del trust ente non commerciale, i **redditi di natura finanziaria sono anche i dividendi soggetti ad IRES** sul 100% o sul 77.74% del loro ammontare a seconda del periodo di maturazione.



Riferimenti normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 44 e 47-bis;
- Agenzia delle Entrate, circolare 6 agosto 2007, n. 48/E;
- D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 13;
- Agenzia delle Entrate, Bozza di circolare riguardante la disciplina fiscale dei trust.